

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E PRODUZIONE DI FILE IMMAGINE E DI METADATI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COLLEZIONE DIGITALE DI MANOSCRITTI DELLA BIBLIOTECA CIVICA V. JOPPI

Le Condizioni del Contratto oggetto d'appalto di cui al successivo art. 3 sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con quanto previsto dalla proposta del Fornitore e dal Documento di Stipula, dalle Condizioni Generali di Contratto relative al bando "Servizi", dal Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e dal relativo Allegato per l'abilitazione dei prestatori di servizi per l'Information Communication Technology.

ART. 1 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

a) Soggetti ammessi alla procedura

Sono ammessi alla RDO i soggetti abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

b) Requisiti di ordine generale

Gli operatori economici che intendano partecipare alla RdO devono possedere i seguenti requisiti:

- non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m;
- assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base alle disposizioni vigenti;

c) Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione alla competente Camera di Commercio per il settore d'attività relativo all'oggetto della gara o categoria equivalente
- possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 per i servizi di gestione Documentale;

d) Requisiti di carattere tecnico-professionale

La capacità tecnica e professionale del prestatore della fornitura dovrà essere comprovata mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale l'operatore economico dichiara, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore di possedere entrambe i seguenti requisiti:

- di aver complessivamente eseguito con buon esito, nell'ultimo triennio (2016, 2017, 2018) almeno un "servizio analogo" a quello oggetto di affidamento e di importo almeno pari alla base d'appalto della presente procedura;
- di aver complessivamente eseguito con buon esito, nell'ultimo triennio (2016, 2017, 2018) almeno un "servizio analogo" a quello oggetto di affidamento e di importo almeno pari al 15% della base d'appalto della presente procedura verso un singolo Ente Committente;

Per "servizi analoghi" si intende il servizio di digitalizzazione di manoscritti di proprietà di Biblioteche pubbliche attraverso strumenti di scannerizzazione ad alta risoluzione come indicati nell'Allegato Tecnico.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione i nomi degli incaricati e degli eventuali subentranti, nonché il tipo di rapporto di lavoro intercorrente tra l'appaltatore medesimo e gli addetti;

e) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari

1. Ai sensi dell'art. 45 e 48 del D.Lgs 50/2016 è consentito partecipare alle procedure di affidamento anche agli operatori economici costituiti in raggruppamenti temporanei, prima della presentazione delle offerte, i quali abbiano conferito mandato collettivo speciale con

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

2. Nell'offerta di servizi devono essere indicate le parti del servizio che saranno eseguite dagli operatori economici riuniti o consorziati.
3. L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
4. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti raggruppati o consorziati anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e dei mandanti.
5. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 c. 9 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
7. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.
8. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto compatibili.

f) Avvalimento

L'avvalimento è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016

Art. 2 TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE

1. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 24:00 del giorno 31/03/2019 utilizzando la piattaforma Consip [attraverso lo strumento del MEPA](#)
2. Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta;
3. L'offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, dovranno essere inviate sul portale www.acquistinretepa.it e firmate digitalmente a pena di esclusione.

ART. 3 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto prevede la realizzazione di una collezione digitale stimata in 437.864 pagine effettuata secondo gli standard nazionali per garantire la tutela e la conservazione dei manoscritti della Biblioteca Civica "V. Joppi" di Udine.
2. Il servizio consiste in:
 - digitalizzazione e produzione dei file immagine nei formati secondo le specifiche presenti nell'Allegato Tecnico;
 - controllo delle immagini scansionate al fine di verificarne la qualità della ripresa nel rispetto dell'originale, la buona leggibilità a video di tutto il contenuto informativo presente negli originali cartacei e la completezza;
 - attribuzione della nomenclatura univoca delle immagini secondo gli standard previsti dalla

Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” di Udine;

- produzione della sez. IMG dei metadati in formato XML MAG 2.0.1 dei documenti scansionati;
 - riversamento delle immagini digitali e dei corrispettivi metadati su HD esterni compatibili con la strumentazione del Comune di Udine che dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria. L'integrità dei dati e dei supporti sarà verificata all'atto della consegna.
3. Le modalità di esecuzione del servizio sono meglio specificate nell'Allegato Tecnico
 4. Non sono ammesse offerte per servizi difformi da quanto indicato nell'Allegato Tecnico, parte integrante del presente contratto.
 5. Con la stipula del contratto, l'aggiudicatario assume la piena ed intera responsabilità tecnica, organizzativa ed amministrativa afferente l'esecuzione del servizio e ad essa conseguente, sia nei riguardi del committente che di terzi.
 6. Il servizio dovrà essere avviato entro massimo 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di stipula del contratto perfezionato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e dovrà concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2020.
 7. Alla scadenza si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di disdetta formale.

ART. 3 VALORE DEL CONTRATTO

1. L'importo stimato per il servizio descritto all'art. 2, comprensivo di tutti gli oneri connessi alla corretta esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato e dalle disposizioni legislative vigenti, ammonta a € 110.498,43 + IVA di legge (di cui € 150,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ripartiti in € 55.246,69 + IVA entro il 31/12/2019 e € 55.251,74 + IVA entro il 30/06/2020, a seguito del finanziamento mediante contributo fondo POR FESR 2014-2020 – Asse 4 Sviluppo Urbano – Azione 4.1 – Decreto n. 2200 del 25/06/2018.
2. Il prezzo offerto è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente documento, e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell'appalto. L'aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere alcun compenso od indennizzo di qualsiasi natura oltre il pagamento del prezzo offerto, comprensivo degli oneri di sicurezza previsti, nonché di tutte le imposte e tasse (Iva esclusa).
3. Nel prezzo offerto si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente comunque all'esecuzione del servizio medesimo.
4. Le prestazioni oggetto del servizio potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'amministrazione, per eventuali esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta affidataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità ai sensi dell'art 106 del D. Lgs. 50/2016 c. 12.

ART. 4 ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

1. L'appalto verrà affidato mediante procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. L'affidamento del servizio si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza rispettando i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità come definito nell'art. 30 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016.
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 per quanto non espressamente previsto nel codice degli appalti in merito alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 5 DOCUMENTI A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Documentazione Amministrativa

- i. autocertificazione relativa ai requisiti di carattere tecnico professionale: integrata da una autocertificazione contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili
- ii. Dichiarazione di rinuncia a qualsiasi diritto sulle immagini, in relazione a qualsiasi tipo di impiego, a favore del Comune di Udine
- iii. Cauzione provvisoria come disciplinato all'art. 8 delle condizioni Particolari di contratto e ai sensi del D-Lgs 50/2016 e dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, secondo periodo dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
- iv. PassOE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale.

b) Offerta Tecnica

- i. L'offerta deve contenere un progetto tecnico-operativo da max 3 pagine con carattere corpo 12 relativo alla realizzazione del servizio richiesto seguendo le specifiche tecniche dell'Allegato Tecnico e dovrà essere strutturato mettendo in evidenza tutti gli elementi di valutazione relativi alla parte qualitativa.
- ii. Ogni condizione tra quelle sopraindicate e dichiarate dalla ditta cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria del servizio.

c) Offerta Economica

Documento generato automaticamente dalla piattaforma telematica MEPA e sottoscritto digitalmente.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente.

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La procedura di affidamento avverrà mediante ricorso a procedura telematica tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. Le offerte saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice nominata come previsto dall'art. 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016.
4. La Commissione di gara dovrà rispettare tutte le misure volte alla riduzione della corruzione definite nel Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza – Triennio 2018-2020 ai sensi della L 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 approvato con la delibera di giunta n. 18 del 30/01/2018.
5. Ad ogni offerta verrà assegnato un punteggio massimo pari a 100 punti e ai sensi dell'art.95 c.10bis del D. Lgs. n.50/2016 sarà così ripartito:
 - Offerta tecnica: 70 punti
 - Offerta economica: 30 punti
6. Sulla base dell'offerta tecnica e dell'offerta economica saranno attribuiti i punteggi indicati nell'art. 5 del presente disciplinare di gara secondo i criteri ivi specificati;
7. Al totale complessivo offerto al netto dell'IVA sarà attribuito il punteggio risultante dall'applicazione della formula interdipendente, proporzionalità inversa come specificato nel presente disciplinare di gara, arrotondato al millesimo superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
8. L'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.
9. La proposta di affidamento del servizio verrà disposta a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma del punteggio ottenuto nell'offerta economia e nell'offerta tecnica. A parità di punteggio complessivo verrà preferito l'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area qualità, mentre – in caso di ulteriore parità – si procederà a sorteggio tra gli operatori economici con il migliore punteggio complessivo, al fine di individuare quello nei cui confronti disporrà la proposta di affidamento;
10. Il Comune di Udine si riserva, nel caso in cui le offerte economiche presentassero, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, di valutare la congruità delle offerte presentate.
11. L'affidamento avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune di Udine si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.;
12. Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime o alternative, a pena di esclusione;
13. Nei confronti dell'affidatario si procederà all'acquisizione dei documenti di prova della non applicabilità dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
14. Con la presentazione dell'offerta s'intende accettato quanto previsto nelle Condizioni Particolari di Contratto, nel presente allegato Disciplinare di Gara e nell'Allegato Tecnico;
15. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale, acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.
16. In caso di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, il rapporto contrattuale sarà formalizzato mediante adozione della determinazione dirigenziale di affidamento, ovvero in caso contrario, si adotterà apposito atto di decadenza e si procederà con l'affidamento nei confronti del candidato che segue nella graduatoria di gara.
17. L'Aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.
18. I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della garanzia provvisoria. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.
19. L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

Art. 7 OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come risultante dalla valutazione del prezzo e delle qualità del servizio offerto, effettuata utilizzando i criteri di seguito indicati rispettivamente nell'area prezzo e nell'area qualità.

Offerta economica:

L'unità di misura dell'offerta economica è stata definita con la percentuale al rialzo sul valore stimato escluso IVA ovvero all'operatore economico che presenterà la percentuale di sconto più alto saranno assegnati 30 punti.

Alle offerte degli altri concorrenti sarà assegnato il punteggio risultante dall'applicazione della formula di proporzionalità inversa:

AREA PREZZO (Pa) massimo 30 punti

All'offerta con il ribasso più alto saranno assegnati 30 punti. Agli altri ribassi offerti sarà assegnato il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$Pa = Ei * 30$$

Dove:

$$Ei = Ri / Rmax$$

Ri = Percentuale di ribasso offerta

Rmax = Percentuale di ribasso maggiore tra le offerte pervenute

Area tecnica (qualità): la valutazione della qualità del servizio offerto, ai sensi dell'art. 95 del D.Lg.s 50/2016 e ss.mm, e sarà effettuata utilizzando i criteri di seguito specificati:

Formazione della graduatoria: A seguito delle valutazioni tecniche effettuate dalla Commissione Giudicatrice, l'art. 95 c. 9 prevede che le stazioni appaltanti utilizzino un metodo matematico al fine di consentire l'individuazione con un unico parametro numerico finale l'offerta economicamente più vantaggiosa,

Il Comune di Udine applicherà per formazione della graduatoria finale il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula (classificata sul M.E.P.A. come concava alla migliore offerta interdipendente con esponente a = 1):

$$C(a) = \sum_n [Wi * V(a)i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

\sum = sommatoria;

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Gli eventuali arrotondamenti V(a)i saranno effettuati fino alla quarta cifra decimale;

L'Amministrazione potrebbe procedere alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Fermo restando il rispetto di tutte le clausole, condizioni e specifiche tecniche che regolano l'effettuazione del servizio, l'offerta tecnica, impegnativa per la ditta, deve essere redatta per punti, per consentire la valutazione degli aspetti qualitativi più rilevanti, secondo il sotto indicato schema. Per la sua valutazione potranno essere attribuiti i punteggi massimi specificamente indicati per ciascuno di tali punti:

A - Qualità del progetto (max punti 20);

B - Proposte migliorative del servizio (max 15 punti);

C – Esperienze pregresse dell’azienda. Numero di digitalizzazioni (max punti 10);

D – Formazione professionale del personale coinvolto (max 20 punti);

E – Certificazioni possedute oltre quelle richieste per l’ammissione (max 5 punti).

I coefficienti V(a) relativi agli elementi qualitativi relativi ai punti A, B, C, D, E relativi sub criteri saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Nell’ambito di ogni criterio i coefficienti relativi a ciascun sub-criterio saranno determinati discrezionalmente da ciascun commissario attribuendo, a ciascun concorrente, un coefficiente, variabile da zero a uno, nel rispetto dei criteri motivazionali sotto elencati. Successivamente la Commissione calcolerà, per ogni concorrente, la media provvisoria dei coefficienti così attribuiti e la trasformerà in coefficiente definitivo, riportando al valore 1 (uno) la media più alta individuata e proporzionando a tale media massima le restanti medie provvisorie. Successivamente ciascun coefficiente definitivo sarà moltiplicato per il sub-peso attribuito dal Capitolato al relativo sub-criterio per determinare il conseguente punteggio. I punteggi ottenuti da ogni concorrente per ciascuno dei sub-criteri saranno sommati tra loro per determinare il punteggio complessivo del relativo criterio. Al punteggio complessivo maggiore individuato verrà attribuito il coefficiente 1 (uno) e i restanti punteggi complessivi saranno proporzionati a quest’ultimo per determinare i relativi coefficienti. Tali coefficienti saranno moltiplicati per il punteggio attribuito dal Capitolato al relativo criterio ottenendo così il punteggio definitivo.

La commissione di gara nella valutazione degli elementi qualitativi delle offerte si atterrà ai seguenti criteri motivazionali:

Parametro			Punteggio max attribuibile
A. Qualità del progetto			20
Sub-parametro	Criteri motivazionali	Peso	
I caratteristiche tecniche	Sarà valutata l’infrastruttura organizzativa e tecnologica; si chiede di dettagliare le strumentazioni hardware e software utilizzate per la salvaguardia delle immagini digitali e dei metadati durante l’intero processo di esecuzione del servizio	12	

2.caratteristiche organizzativa	Sarà valutata: - la disponibilità di professionalità specifiche rispetto alla tipologia di ciascun servizio svolto - la disponibilità di compresenza di figure professionali specializzate nel servizio di digitalizzazione presso i locali della Biblioteca - l'immediata reperibilità del responsabile del servizio offerto - la tempistica degli interventi di correzione - la programmazione delle diverse fasi del servizio con l'indicazione dei tempi di esecuzione	8	
B. Proposte migliorative del servizio			
1.Innovazioni tecnologiche	Saranno valutate: - le proposte migliorative e innovative dei servizi posti a gara - la possibilità di utilizzare supporti di conservazione delle immagini ulteriori rispetto a quelli richiesti nel bando tecnico con migliori prestazioni tecnologiche di garanzia di salvaguardia del dato.	5	
2.Ulteriori Scanner planetari digitali	Sarà valutata la disponibilità di ulteriori scanner planetari digitali di qualità almeno pari a quello messo a disposizione della biblioteca da utilizzare presso la sede del Comune di Udine (Valutazione quantitativa si/no)	2	15
3.Ulteriori Scanner planetari di qualità superiore	Sarà valutata la possibilità di utilizzo di scanner planetari di qualità e prestazioni tecniche superiori rispetto a quello fornito dalla Committente (es. numero scansioni/tempo, possibilità di apertura della costola inferiore a 180°) da portare ed utilizzare esclusivamente presso i locali della Biblioteca Civica Joppi. (Valutazione quantitativa si/no)	8	
C. Esperienze pregresse dell'azienda. Numero di digitalizzazioni			
1.uguali o superiori a 150.000 immagini	Valutazione quantitativa si/no	10	
2.inferiori a 150.000 e uguali e superiori a 60.000 immagini	Valutazione quantitativa si/no	5	10
3.inferiori a 60.000 immagini	Valutazione quantitativa si/no	0	

D. Formazione professionale del personale coinvolto			20
1. Curriculum formativo	Sarà valutata la formazione specifica nel settore di beni archivistici-biblioteconomici	6	
2. Curriculum professionale	Possesso di certificazioni di corsi di specializzazione in ambito archivistico-biblioteconomico	5	
3. formazione tecnica	Sarà valutata l'esperienza del personale addetto al trattamento di immagini digitali	5	
4. Esperienze pregresse nell'utilizzo di scanner planetari digitali	Sarà valutata: - l'esperienza nell'uso di scanner planetari per la riproduzione digitale di manoscritti e/o documenti antichi - l'utilizzo di scanner planetari digitali di altra marca rispetto a quello messo a disposizione della stazione appaltante - l'utilizzo di scanner planetari digitali Bookeye 3 A2 o Bookeye 4 A1 C35	4	
E. Certificazioni possedute oltre quelle richieste per l'ammissione			5
1. OHSAS 18001:2007 Salute e la Sicurezza sul lavoro	Valutazione quantitativa si/no	1	
2. ISO 14001 Sistema di Gestione Ambientale	Valutazione quantitativa si/no	1	
3. ISO 27001 Gestione in sicurezza delle informazioni	Valutazione quantitativa si/no	1	
4. ISO 19264:2017 per la riproduzione digitalizzazione di immagini	Valutazione quantitativa si/no	2	

L'assegnazione dei coefficienti V(a)_i da applicare agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico dell'offerta sarà effettuata come di seguito riportato:

l'assegnazione dei coefficienti, da parte di ciascun Commissario, da 0 fino a 1, avverrà sulla base del seguente metodo: ciascun commissario procederà ad esprimere, per ciascun elemento di valutazione un giudizio sintetico corrispondente ad uno dei giudizi sotto riportati. A ciascuno di tali giudizi corrisponderà in via automatica il coefficiente di fianco attribuito. La scala viene di seguito riportata:

Valutazione qualitativa	Coefficiente attribuito
Non valutabile	0
Insufficiente	0,2
Sufficiente	0,4
Buono	0,6
Ottimo	0,8
Eccellente	1

Il coefficiente assegnato al parametro valutativo, sarà il risultato della media aritmetica dei coefficienti assegnati dai singoli Commissari.

Ottenuto il “coefficiente”, il punteggio attribuito si otterrà moltiplicando il coefficiente così determinato per il punteggio massimo assegnabile al parametro considerato.

Il punteggio totale per l’offerta tecnica-qualitativa sarà attribuito sommando i punti assegnati ad ogni singolo parametro.

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata, per l’esame dell’offerta tecnica-qualitativa, viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale

Per i punteggi dell’offerta tecnica non si darà luogo alla riparametrazione dei punteggi sul massimo;

La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell’ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’articolo 16 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti.

La Commissione sarà composta da tre membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.

La Commissione di gara dovrà rispettare tutte le misure volte alla riduzione della corruzione definite nel Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza – Triennio 2018-2020 ai sensi della L 190/2012 e del D.Dlgs. 33/2013 approvato con la delibera di giunta n. 18 del 30/01/2018.

ART. 8 SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. Il servizio non è suddivisibile in lotti per le caratteristiche funzionali e il contenuto del servizio medesimo come disciplinato dall’art. 51 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

ART. 9 GARANZIA PROVVISORIA

1. L’offerta deve essere corredata, da una garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’aggiudicatario.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 231/2007) con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia deve essere conforme agli schemi tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. La garanzia fideiussoria a scelta dell’Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - d) l’impegno del garante al rinnovo della garanzia per ulteriori 60 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della

Civica Amministrazione, nel corso della procedura.

6. La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dall'eventuale dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 o dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.
7. Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fidejussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.
8. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

ART. 10 GARANZIA DEFINITIVA

1. La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fidejussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
4. La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la Stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.
5. Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la Stazione Appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.
6. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi della garanzia definitiva nei seguenti casi: a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore; b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti all'esecuzione del servizio.
7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e

l'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della cauzione provvisoria di cui all'art. 93, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. oppure l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

8. Modalità di costituzione della garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
9. Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.
10. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
11. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
 - d. la disposizione che la garanzia prestata sarà valida fino a svincolo da parte del Beneficiario, indipendentemente dalla durata convenzionale esposta in frontespizio, utile soltanto ai fini del calcolo del premio.
12. Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
13. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto di servizi, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
14. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
15. Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DI CREDITI

1. Al contratto di subappalto si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 30, 35, 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.
2. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatrici cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente documento. Il subappalto senza il consenso della Stazione Appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, dà diritto all'Amministrazione di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
4. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del

contratto. All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi o parti di servizi che intendano subappaltare.

6. L'aggiudicatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 L'aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
7. L'aggiudicatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
8. Le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
12. Salvo i casi previsti dal comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.
13. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
14. L'affidatario resta in ogni caso responsabile, unitamente al subappaltatore, nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle opere subappaltate.
15. Il pagamento al subappaltatore avverrà tramite l'affidatario fatte salve le ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del d. Lgs. 50/2016. È fatto obbligo all'affidatario di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.
17. Si applica l'art. 106 del D.Lgs 50/2016 per quanto riguarda le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto
18. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, comma 13 del D. Lgs50/2016

ART. 12 CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e ai sensi delle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) sono attribuite al Funzionario individuato con specifico atto della Stazione Appaltante e il cui nominativo è indicato in calce al presente documento; il medesimo svolge, come previsto all'art. 102, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei referenti e destinatari del Servizio.
2. L'Amministrazione esercita la supervisione ed il controllo delle prestazioni rese e del comportamento tenuto dal personale destinato all'espletamento dei servizi e si riserva la facoltà di ricusare detto personale per giustificati motivi, notificati all'impresa per iscritto.
3. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e dovranno corrispondere alle prescrizioni dell'allegato tecnico. Durante il periodo di svolgimento dell'intervento di digitalizzazione il

R.U.P. effettuerà controlli sistematici o a campione sulla qualità dei servizi, con particolare riferimento alla conformità delle normative, alle specifiche tecniche concordate ed ai tempi di trattamento.

4. Su richiesta del RUP qualora i controlli riscontrassero delle anomalie nel lavoro eseguito, l'Impresa provvederà a correggere, entro 5 giorni lavorativi, eventuali errori riscontrati nella qualità delle immagini, nella indicizzazione e nella consegna assumendosi tutti gli oneri relativi.
5. potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente documento e alla sospensione del contratto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 13 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO E SUO PERSONALE

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire i servizi nel rispetto del presente Documento, degli standard qualitativi indicati nell'allegato tecnico e delle norme di funzionamento della biblioteca definite dall'Amministrazione.
2. L'aggiudicatario è tenuto alla comunicazione del nominativo del Responsabile con funzioni di Rappresentanza, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicatario stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.
3. L'operatore economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.
4. L'aggiudicatario è tenuto ad organizzare direttamente il personale addetto all'esecuzione del presente appalto. Il personale adibito allo svolgimento del presente appalto dovrà rispondere ai requisiti previsti nell'allegato tecnico e pertanto l'appaltatore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione i nomi degli incaricati e degli eventuali subentranti, nonché il tipo di rapporto di lavoro intercorrente tra l'appaltatore medesimo e gli addetti.
5. L'impresa dovrà impiegare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, il quale dovrà astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.
6. L'appaltatore dovrà garantire il pieno rispetto da parte del personale addetto all'appalto delle disposizioni dell'Amministrazione rivolte a garantir la sicurezza dei luoghi.
7. Su richiesta dell'Amministrazione l'appaltatore dovrà esigere dai propri addetti il rispetto di norme quali in divieto di accesso in aree determinate, se non accompagnati da personale dipendente dall'Amministrazione, e comunque garantire l'osservanza da parte del proprio personale delle regole di comportamento come previsto dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Udine.
8. Tali norme, comunque, non dovranno comportare ulteriori oneri per l'appaltatore rispetto a quelli previsti nel presente documento.

ART. 14 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA – PERSONALE

1. Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della

concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Ai sensi dell'art 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

ART. 15 ONERI PER LA SICUREZZA E SICUREZZA SUL LAVORO

1. La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.
2. I costi della sicurezza, con riferimento all'art.26 comma 5 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza. I costi della sicurezza sotto quantificati, non saranno assoggettati a ribasso d'asta.
3. Sulla base di quanto esposto nel presente documento, si ritiene non vi siano costi aggiuntivi rispetto a quanto già compreso nei prezzi determinati per i servizi oggetto di appalto in quanto misure di tipo generico già presente nel DVR proprio dell'azienda esecutrice, eccezion fatta per i costi legati alle **riunioni di coordinamento e aggiornamento** anche normativo convocate dall'Amministrazione committente.
4. All'avvio dell'appalto di servizio dovrà essere organizzata una riunione di coordinamento per l'analisi dei rischi di tutte le attività previste dal contratto, dai rischi derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro, dai rischi dovuti alle interferenze dovute all'attività, dai rischi dovuti a eventuali altri lavori svolti in contemporanea da altre imprese, esposizione di procedure idonee a limitare al massimo le interferenze.
5. La riunione verrà effettuata presso il sito oggetto del servizio ossia la Casa Andriotti ricompresa nel complesso Bibliotecario di Piazza Marconi (ingresso Riva Bartolini, 3).
6. I costi di sicurezza da interferenza risultano dal computo pari a: € 150,00 (vedasi per i dettagli il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interdifferenziali)

ART. 16 RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE PER DANNI A TERZI

1. L'Affidatario sarà responsabile nei confronti dei terzi e dell'amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà tenuto a risarcire tale danno.
2. L'Aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi derivassero all'Amministrazione, a gli utenti del servizio, a terzi ed alle cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione delle proprie prestazioni.
3. L'affidatario deve rispondere di qualsiasi danno causato al materiale librario, sottrazione o furto del materiale fornito ai fini della prestazione del servizio di digitalizzazione.
4. Pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione di qualsiasi tipo di danno su cose materiale e persone fisiche all'interno dei locali della Biblioteca e del Comune di Udine in

relazione a tutte le operazioni connesse con il contratto.

5. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di mantenere l'amministrazione sollevata da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere che per qualunque altra causa che dipenda dal mancato servizio. Deve altresì mantenere indenne l'Amministrazione contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Amministrazione, terzi danneggiati.
6. L'Affidatario, a copertura dei rischi sopra indicati, è tenuto ad essere in possesso di idonea polizza assicurativa per danni da responsabilità civile della ditta, per fatto di suoi dipendenti o collaboratori o subappaltatori, verso terzi, inclusa l'Amministrazione, per tutti danno anche se qui non menzionato, con un massimale unico di almeno € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) per sinistro e per anno assicurativo. Tale polizza dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e non esonera l'Aggiudicatario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali mancate coperture, franchigie e/o scoperti presenti sul contratto resteranno a totale carico dell'Affidatario.
7. Copia dichiarata conforme all'originale della polizza assicurativa di cui ai commi precedenti deve essere consegnata all'Amministrazione entro 20 giorni dalla stipula del contratto firmato digitalmente, a pena di decadenza dell'appalto e con la conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art. 8

ART. 17 PENALITA'

1. La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente documento, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti il servizio stesso ed è tenuta ad effettuare il servizio con correttezza e buona fede.
2. L'Amministrazione, qualora il servizio venga svolto in maniera tale a incidere sulla regolarità, sulla tempestività, sull'efficienza ed efficacia dei servizi o comunque in maniera non conforme all'allegato Tecnico, procede a contestare formalmente tale inadempimento a mezzo PEC. Il ritardo nell'esecuzione della prestazione dovrà comunque essere tempestivamente comunicato all'indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it
3. All'affidatario è dato il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni. Qualora l'Affidatario non risponda o risponda oltre il termine ovvero siano accertati da parte dell'Amministrazione casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a caso fortuito o forza maggiore, il Comune di Udine provvede ad irrogare le penali con apposita determina dirigenziale.
4. La contestazione contiene l'invito all'aggiudicatario ad ovviare alle negligenze e agli inadempimenti contestati, e ad adottare nelle more le misure idonee per garantire lo svolgimento del servizio in conformità a quanto previsto.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.
7. L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Udine.
8. In caso di inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali o di mancata o errata prestazione, l'Amministrazione si riserva di applicare alla prima infrazione una penale pari a € 50,00, per la seconda infrazione una penale pari a € 100,00 e per ogni infrazione successiva alla seconda, una penale pari a € 200,00 per ogni infrazione relativa all'esecuzione del servizio, rispetto alle modalità di lavoro indicate nell'allegato tecnico, o per scansione non effettuata a regola d'arte, rispetto alle modalità indicate nell'offerta.
9. L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto.
10. Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della

penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile unico del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

11. Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore.
12. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.
13. L'amministrazione potrà trattenere sul deposito cauzione i crediti derivanti a suo favore, oppure potrà compensare tali crediti sull'importo da liquidare per le fatture emesse. L'aggiudicatario presta sin d'ora il suo consenso a tale incameramento, fermo restando che sussiste comunque il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che dovessero derivare dagli inadempimenti dell'Affidatario
14. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta deve essere reintegrata entro 30 giorni dalla comunicazione al Fornitore, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato all'Affidatario mediante PEC, con invito a reintegrare la cauzione stessa.
15. Qualora l'Esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'Esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio e al suo completamento in danno dell'Esecutore inadempiente.

ART. 18 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nelle circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.
2. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla Stazione Appaltante l'Esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Responsabile unico del procedimento, accertato che l'Appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto redige una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima del servizio eseguito regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
2. Il RUP provvede altresì a formulare all'Appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.
3. Il Responsabile unico del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni ovvero, scaduto il suddetto termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Il Responsabile unico del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) Nel caso di inadempienze da parte dell'appaltatore, in particolare in caso di non conformità dei dati immessi con le indicazioni fornite e il mancato rispetto delle procedure come dettagliatamente definite nell'allegato tecnico. E' ritenuta accettabile una percentuale d'errore che non superi il 5% della quantità dei documenti trattati;
 - b) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'Affidatario delle prestazioni oggetto del presente Documento e dell'Allegato Tecnico, non dipendente da

causa di forza maggiore per un periodo consecutivo o la somma di periodi consecutivi, superiore a 10 giorni;

c) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;

8. L'Amministrazione procede alla risoluzione di diritto del contratto:

a) Per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;

b) qualora le transazioni connesse all'appalto non avvengano attraverso l'utilizzo di strumenti di pagamento (bonifico bancario o postale o altro consentito) idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Art. 3 comma 9 della L 136/2010).

c) irrogazione di penali per un importo superiori al 10 % valore contratto

d) In caso di violazione del Codice di Comportamento di cui al successivo art. 27;

e) Nei casi di cui all'Art. 108 del D.Lgs 50/2016.

9. In caso di risoluzione del contratto il Responsabile unico del procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a titolo di risarcimento danni.

ART. 20 RECESSO

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna e verifica la regolarità delle forniture.

ART. 21 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il corrispettivo spettante all'Aggiudicatario verrà corrisposto su presentazione di regolare fattura elettronica mensile e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2. In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

3. Entro il 30/10/2019 l'ammontare complessivo delle fatture emesse deve essere di importo pari a € 41.435,02 + iva per un totale stimato di 164.191 digitalizzazioni.

4. L'ultima fattura del 2019 dovrà essere emessa entro il 31/12/2019, mentre l'ultima fattura del 2020 dovrà essere emessa entro il 30/06/2020;

5. L'ammontare complessivo fatturato per l'anno 2019 e quindi liquidabile deve essere pari a € 55.246,69 + iva, l'ammontare complessivo fatturato per l'anno 2020 di € 55.251,74+ iva.

5. Le fatture elettroniche dovranno:

- essere intestate a: Comune di Udine – Via Lionello 1 – 33100 Udine (Servizio Integrato Musei e Biblioteche) CF e PIVA 00168650307;
- riportare il codice IPA per fattura Pa: **43J4ZL**
- riportare il codice CIG
- riportare numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento;
- codice di esigibilità "S" (split payment);
- gli estremi dello strumento di pagamento (IBAN) su cui registrare tutti i movimenti finanziari inerenti alla presente fornitura in adempimento alla Legge 136/2010;
- la data di scadenza del pagamento: entro 30 giorni data di emissione della fattura; descrizione della fornitura,
- corretto importo dell'addebito sia nel dettaglio che nel totale;

6. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni solari dalla data di emissione della fattura a seguito del riscontro della regolarità e della conformità delle prestazioni effettuate. In caso di ritardo nel pagamento della fattura rispetto al termine sopra specificato, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art.5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.
7. Qualora la fattura presentasse contenuti erronei o mancanti, ovvero la documentazione non fosse completa, il procedimento di liquidazione verrà sospeso fino al ricevimento della documentazione integrativa.
8. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.
9. La fattura verrà rifiutata tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate in caso di mancata o errata indicazione dei codici CIG, mancata indicazione del codice esigibilità "S" (split payment).
10. Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'Aggiudicatario è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

ART. 22 IMPOSTA DI BOLLO

1. Ai sensi dell'art. 53 delle "Regole del sistema e-procurement della P.A." l'Amministrazione, in qualità di soggetto aggiudicatore, è tenuta ad assicurare il rispetto delle norme sull'imposta di bollo e pertanto si precisa che nel presente contratto l'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Udine n. 134411/08 del 18.12.2008 così come integrata in data 11.06.2014, come previsto all'art. 15 del DPR 642/1972) e trattenuto il relativo costo in sede di liquidazione della prima fattura.

ART. 23 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in materia antimafia". In particolare l'Affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia del documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto in applicazione di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010. Nel caso di subappalto, l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante

ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'Affidatario dichiara lo strumento di pagamento ed i relativi estremi su cui registrare tutti i movimenti relativi al contratto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare mediante lo strumento di pagamento stesso tramite apposita funzionalità della piattaforma MEPA ovvero tramite dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. Tale obbligo è esteso anche agli eventuali sub-appaltatori.
4. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2 di questo articolo, non si potrà dar luogo al pagamento nei confronti del Fornitore.
5. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 24. FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata attraverso l'invio tramite Mepa del Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale da parte del R.U.P. in qualità del Dirigente del Servizio Integrato Musei e Biblioteche, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 78 comma 1 lettera f) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

ART. 26 ACCORDO DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione del Comune di Udine in qualsiasi modo ne venga a conoscenza,
2. Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare in nessuna forma a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento, il contenuto dei documenti forniti dall'Amministrazione e notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro giunga in suo possesso in attuazione del presente contratto.
3. L'Affidatario si fa garante per il personale che impiegherà per l'esecuzione dell'appalto, dovrà impegnare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, il quale dovrà astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.
4. L'Affidatario viene nominato Responsabile del trattamento dei dati, garantendo l'integrale osservanza del D.Lgs. 101//2018, D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali.
5. L'Affidatario deve garantire la sicurezza informatica dei propri sistemi secondo la normativa con procedure e tecniche conformi agli standard vigenti.

Art. 27 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Si estendono all'Affidatario e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Udine.
2. La violazione di dette norme costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Art. 28 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

1. L'Affidatario ed i suoi collaboratori e dipendenti sono tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – Triennio 2019-2021 adottato dal Comune di Udine con delibera di giunta n. 26 del 28 gennaio 2019.
2. Il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza – Triennio 2019-2021 è reperibile sul sito www.comune.udine.gov.it - sezione “Amministrazione Trasparente”.

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 101//2018, D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Stazione Appaltante. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dai documenti di partecipazione richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Comune di Udine, rappresentato dal Sindaco pro-tempore prof. Pietro Fontanini, con sede a Udine in via Lionello n. 1 pec protocollo@pec.comune.udine.it Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è il dott. Massimiliano Chiandone con sede a Udine, via Stringher n. 10 tel. 0432 1272145 e-mail massimiliano.chiandone@comune.udine.it pec protocollo@pec.comune.udine.it. L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679.
3. Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del Regolamento UE n.2016/679e s.m.i.
4. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

ART. 30 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

1. Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione del presente Documento e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.

ART. 31 RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il dott. Romano Vecchiet Dirigente del Servizio Integrato Musei e Biblioteche del Comune di Udine